

N. R.G. 107-1/ /2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone

riunito nella Camera di Consiglio del 12/02/2026, nelle persone dei magistrati:

dr. Rodolfo Piccin - Presidente

dr. Antonio Albenzio - Giudice

dr. Elisa Tesco - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **107/2025 r.g.**

promosso da

IMPRESA EDILE EDILSERVICE S.R.L. [C.F. 03861840274], ed elettivamente domiciliata in VIALE COSSETTI PORDENONE, presso lo studio dell'avv. ANDREA POLETTTO che la rappresenta e difende, come da procura

RICORRENTE IN PROPRIO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono:

- 1) competenza di questo Tribunale in relazione alla sede legale dell'impresa;
- 2) qualità, in capo al debitore, di imprenditore commerciale non piccolo, evidenziata, tra l'altro dalle indicazioni fornite nell'istanza e dalle evidenze documentali dimesse, che indicano, in particolare, il superamento dei parametri di cui all'art. 2 CCII;



3) stato di insolvenza, come si desume dalle dichiarazioni confessorie contenute nell'istanza di "liquidazione in proprio", ampiamente confermate dalla documentazione allegata;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

P.Q.M.

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **IMPRESA EDILE EDILSERVICE S.R.L.**, CF 03861840274, con domicilio in VIALE COSSETTI PORDENONE;

nomina

il dott./la dott.ssa **Elisa Tesco** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il dott. **MAURO MORAS** Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la



documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **14/7/2026 ad ore 9:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;



dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Pordenone nella camera di consiglio del 12/02/2026

Il Presidente
dr. Rodolfo Piccin

Il Giudice estensore
dr. Elisa Tesco

